



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Eugenio Alberto Stancanelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 582/19 R.G.

TRA

██████████, nata a ██████████ il ██████████ e residente ad ██████████
██████████ (codice fiscale ██████████
██████████ elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Flora n. 23, presso lo studio dell'Avv. Arturo Barbarino, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Filippo Bevilacqua, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro tempore, (cod. fisc. 80185250588), Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. 80015150271), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. 80008320857), presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, sono domiciliati ex lege;

RESISTENTI

Il giorno 24/3/2021, essendo stata disposta la trattazione del presente procedimento, secondo le modalità previste dall'art. 83, c. 7 lett. h del d.l. 18/20 (c.d. trattazione scritta), a seguito del



deposito telematico di note, effettuato dalle parti costituite, la causa veniva posta in decisione e veniva depositata la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il giorno 4.3.2019 [REDACTED] evocava in giudizio le Amministrazioni sopra resistenti sopra indicate, rassegnando le seguenti conclusioni:

“dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire l'integrale riconoscimento, da parte dell'Amministrazione intimata, ai fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo prestato, con conseguente collocazione della stessa nella posizione stipendiale spettante in ragione della effettuanda ricostruzione di carriera; per l'effetto condannare l'Amministrazione intimata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate (id est le differenze tra quanto mensilmente erogate dalla immissione in ruolo e quanto le sarebbe stato corrisposto ove integralmente riconosciuto l'effettivo servizio prestato pre-ruolo) sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con versamento dei dovuti contributi previdenziali e riconoscimento del punteggio correlativamente spettante al fine della mobilità (provinciale e d'istituto)”.

Si costituivano il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia che chiedeva il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, eccepivano la prescrizione quinquennale della domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive come sopra individuate ed il difetto di legittimazione passiva dell'USR, in quanto articolazione territoriale del Miur priva di soggettività giuridica.

In ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva, deve rilevarsi che l'Ufficio scolastico regionale, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di responsabilità *amministrativa*”.

La medesima disposizione attribuisce poi all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo ed



autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al Ministero, che è e resta soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa.

La Corte di Cassazione *"nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)"* (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).

Pertanto, la dizione legittimazione passiva contenuta nell'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 ed ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001.

Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l'Ufficio scolastico regionale.

Conseguentemente l'Ufficio scolastico evocato in giudizio resta un'articolazione periferica del MIUR (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio rimane lo stesso Ministero.



Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.

La ricorrente – docente di ruolo del Ministero convenuto dal giorno 1 settembre 2013 - si è rivolta al Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro di primo grado lamentando la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea realizzata dal Ministero convenuto successivamente alla sua immissione in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, ha conteggiato gli anni di servizio preruolo in luogo dei 9 anni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato - soli 7 anni e 4 mesi di anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, nonché, ai soli fini economici, anni 1 e 8 mesi, inquadrando la docente istante nella 1° posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali “vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0”.

La rivendicazione della ricorrente riguarda, in particolare, il periodo dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2010/2011.

La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni che sono state di recente esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31149/2019.

Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni ivi contenute, ci si limita a riepilogarne i passaggi essenziali necessari ad individuare e risolvere le questioni rilevanti per la decisione.

Il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.

Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.



Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il Ministero prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.

L'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del d.lvo 297/1994 e dal c.d. degli art. 4 comma 3 l. 399/1988 e 11 comma 14 l. 124 del 1999.

L'art. 485, intitolato "*Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*" stabilisce al comma 1 che "*Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo*".

L'art. 4 comma 3 l. 399/1988 stabilisce però che "*Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali*".

L'art. 489, intitolato "*Periodi di servizio utili al riconoscimento*", stabilisce al primo comma che "*Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da*



considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il Ministero raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.

Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.

Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.

Nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti ed ha spiegato perché tale conclusione non è affatto smentita dalla sentenza della CGUE emessa in data 20 settembre 2018 nella causa Motter, nonostante quest'ultima abbia affermato che «*gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale*» possono configurare una ragione oggettiva.



La Corte, in particolare, ha ricordato come la stessa Corte di Giustizia abbia rimesso al giudice nazionale la verifica della effettiva sussistenza nel caso concreto delle predette ragioni fatte valere dallo Stato Italiano, sottolineando che detta verifica *“non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto”* e, pertanto, *“ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto”*.

Con specifico riferimento al sistema di ricostruzione della carriera del personale docente, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che *“perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”* e che ciò *“implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento”*, dovendosi configurare un problema di discriminazione solo quando *“l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”*.

Per tale ragione, il docente non può pretendere *“una commistione di regimi”* (ovvero la disapplicazione dell'art. 485 e la perdurante applicazione dell'art. 489) e, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto *“del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di*



anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati) ” ed anche in un ruolo diverso, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485. Non possono essere considerati, invece, “né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi”.

Nel caso di specie l'applicazione delle norme citate ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della ricorrente.

Appare a tal proposito rifarsi al calcolo operato da parte ricorrente nelle proprie note conclusive, che non è stato oggetto di contestazione da parte del Ministero resistente.

Ed invero l'anzianità di servizio pre-ruolo effettiva maturata dalla ricorrente nei vari anni in considerazione per come risulta dai documenti allegati da parte ricorrente è la seguente: anno scolastico 2001/02, dal 5/10/2001 all'8/2/2002 = 223 giorni; anno scolastico 2002/03, dal 16/9/2002 al 31/8/2003 = 347 giorni; anno scolastico 2003/04, dall'1/9/2003 al 31/8/2004 = 365 giorni; anno scolastico 2004/05, dal 13/9/2004 al 31/8/2005 = 348 giorni; anno scolastico 2005/06, dall'1/9/2005 al 30/6/2006 = 303 giorni; anno scolastico 2006/07, dall'1/9/2006 al 30/6/2007 = 303 giorni; anno scolastico 2007/08, dall'1/9/2007 al 30/6/2008 = 303 giorni; anno scolastico 2008/09, dal 30/9/2008 al 30/6/2009 = 274 giorni; anno scolastico 2009/10, dal 18/9/2009 al 31/8/2010 = 348 giorni; anno scolastico 2010/2011, dall'1/09/2009 al 30/6/2010 = 303 giorni; anno scolastico 2010/11, dall'8/11/2010 al 14/6/2011 = totale 244 giorni.

Orbene, emerge dal superiore computo come le giornate lavorative effettivamente prestate dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2001 ed il 14 giugno 2011, ammontino a complessive 3.361 (tremilatrecentosessantuno) giornate, ossia 9 anni, 2 mesi e 6 giorni di anzianità effettiva.

A questo punto, per verificare se il trattamento subito dalla ricorrente sia stato discriminatorio è sufficiente, per come indicato dalla Suprema Corte, porre in raffronto il valore, sopra ricavato, dell'effettiva anzianità di servizio – 9 anni, 2 mesi e 6 giorni – con l'anzianità



riconosciuta allo stesso, ex art. 485 del D. Lgs. n. 297/97, dal M.I.U.R., con il decreto di ricostruzione della carriera – 7 anni e mesi 4 – mediante differenza aritmetica: (9 anni + 2 mesi + 6 giorni) – (7 anni + 4 mesi) = 1 anno, 10 mesi e 6 giorni.

Ergo, applicando il criterio di calcolo dettato dalla Suprema Corte, si perviene al risultato che la ricorrente abbia subito dall'applicazione dei quozienti di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94 – nonostante applicati congiuntamente agli artt. 498, comma I, D.lgs 297/1994 e 11, comma XIV, della Legge n. 124/1999 ed all'art. 4, comma III, del D.P.R. 23/8/1988 n. 399 – un trattamento discriminatorio e deteriore rispetto a quello goduto, a parità di giornate lavoratori effettivamente prestate, dal docente comparativo di ruolo.

In conclusione, nel caso di specie, i quozienti sopra indicati violano la clausola dell'Accordo Quadro sul lavoro tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1991, concretizzando il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici operato dal M.I.U.R. con decreto di ricostruzione in atti, un trattamento discriminatorio in danno della ricorrente, in relazione alla detta Clausola, occorre disapplicare l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94 nella parte in cui detta i quozienti violativi del principio di non discriminazione dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, affinché possano essere valutati, per intero, anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del ridetto Accordo Quadro (luglio 2001).

Dunque, applicando i criteri di calcolo e di comparazione dettati dalla Suprema Corte, risulta che il M.I.U.R. non abbia riconosciuto alla ricorrente, al tempo della sua assunzione a tempo indeterminato 1 anno, 10 mesi e 6 giorni di servizio effettivamente prestato, attribuendole così, tanto ai fini giuridici che economici, un'anzianità inferiore rispetto a quella spettantele.

Questo per quanto attiene alla domanda volta al riconoscimento dell'intero servizio prestato nel preruolo.



Per quanto attiene alla domanda volta al consequenziale riconoscimento delle differenti retributive, occorre tenere in considerazione la tempestiva eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.

Trattandosi, di crediti di natura retributiva, infatti, essi sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., che nella specie è stato interrotto per la prima volta con il deposito del ricorso giudiziale, eseguito il giorno 4.3.2019, così che restano prescritte le differenze retributive maturate sino al giorno 4.3.2014.

Stante il mutamento di orientamento dell'intestato Tribunale, il sopravvenire nel corso del giudizio del nuovo revirement della Corte di Cassazione e del solo parziale accoglimento della domanda volta al conseguimento delle differenze retributive, in forza della fondata eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando:

1. dichiara il diritto di [REDACTED] a conseguire l'integrale riconoscimento, da parte del Ministero resistente, sia ai fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo prestato, con conseguente collocazione della stessa nella posizione stipendiale spettante in ragione della effettuanda ricostruzione di carriera dovendole essere riconosciuta un'anzianità – sia ai fini giuridici, sia ai fini economici – maggiore di 1 anno, 10 mesi e 6 giorni rispetto a quella attribuitale con l'impugnato decreto di ricostruzione della carriera e, per l'effetto, condanna la stessa Amministrazione intimata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate dal giorno 4.3.2014 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con versamento dei dovuti contributi previdenziali e riconoscimento del punteggio correlativamente spettante al fine della mobilità (provinciale e d'istituto).
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.



Enna 24.3.2021

Il Giudice

Dott. Eugenio Alberto Stancanelli

